

FOGLIO INFORMATIVO CORPORATE

CARTACEO– FEBBRAIO 2024

Redatto in conformità alla normativa vigente e, in particolare, ai sensi del Titolo VI e VI-bis del Testo Unico Bancario ("TUB") e successive modifiche e integrazioni, della Delibera CICR del 4 Marzo 2003 e s.m.i., delle disposizioni di Banca d'Italia sulla "*trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti*", approvata in data 29 luglio 2009 e s.m.i., della Delibera del CICR del 3 febbraio 2011 in materia di Credito ai Consumatori e del Decreto Legislativo 21 aprile 2016, n. 72 "*Attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis T.U. Bancario e del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141.*"

Le informazioni contenute nel presente FOGLIO INFORMATIVO non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile.

INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO PAFINBERG SRL

Via Torquato Taramelli, 50 - 24121 BERGAMO (BG) - Partita IVA/Codice fiscale: 00865681209
Numero REA: BG-343369 - Capitale sociale € 50.000 i.v. - Iscrizione Elenco Mediatori Creditizi OAM n° M68
E-mail: info@pafinberg.com - PEC: pafinberg@pec.pafinberg.com - Sito internet www.pafinberg.com
Telefono: 035/271974

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Caratteristiche: il mediatore creditizio è il soggetto che professionalmente mette in relazione le banche o altri intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB e la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

L'attività di mediazione creditizia è riservata ai soggetti iscritti nell'Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto dall'Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi (OAM). La mediazione creditizia presuppone l'assenza di ogni rapporto di dipendenza o altro legame tra il mediatore e le parti (la banca e/o l'intermediario finanziario, da un lato, e il potenziale cliente, dall'altro lato) che ne possano compromettere l'indipendenza.

Il servizio offerto dal Mediatore Creditizio e il suo intervento non garantisce al cliente di trovare una banca e/o un intermediario finanziario disposto a concedere il finanziamento richiesto poiché ogni decisione in merito ad esso è riservata alla banca e/o all'intermediario finanziario.

Il Mediatore Creditizio non è responsabile di inadempimenti del finanziatore o dell'eventuale mancata o ritardata concessione alla clientela dei finanziamenti da essa richiesti, né assume alcuna responsabilità nei confronti della stessa.

Al Mediatore Creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi degli stessi, ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.

Per espletare la propria attività, il Mediatore Creditizio potrà rivolgersi a banche e/o intermediari finanziari con i quali intrattiene un rapporto di collaborazione regolamentato da appositi accordi distributivi (cd. operatività "in convenzione"), oppure rivolgersi a banche e/o intermediari con i quali non intrattiene alcun rapporto di collaborazione regolamentato contrattualmente (cd. operatività "fuori convenzione"); in tale ultimo caso il Mediatore Creditizio ha comunque l'obbligo di comunicare al finanziatore gli eventuali oneri a carico del cliente e relativi al suo intervento che andranno inseriti nel calcolo del TAEG.

PAFINBERG opera intermediando prodotti di più enti finanziatori.

Nel caso in cui vi sia l'intervento di due o più mediatori creditizi (cd. co-mediazione), al cliente sarà fornita adeguata e tempestiva informativa sull'identità e il ruolo rivestito dagli intermediari del credito interessati.

Rischi: l'attività di mediazione creditizia non comporta alcuna garanzia sulla conclusione positiva della mediazione nonché sull'effettiva concessione ed erogazione del finanziamento richiesto, i tempi e le modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e l'entità delle spese di istruzione della pratica stabilite dalle banche e/o dagli intermediari finanziari. Di conseguenza, potrebbe verificarsi il caso che non si possa trovare una banca o un intermediario finanziario disposti a concedere il finanziamento richiesto, in tutto o in parte, al cliente che si rivolge al Mediatore Creditizio.

Le trattative per la definizione del finanziamento richiesto sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari: ne deriva che nessuna responsabilità è imputabile al Mediatore Creditizio.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

L'attività di mediazione creditizia è svolta a titolo oneroso e il corrispettivo è concordato tra il Mediatore Creditizio e il cliente esclusivamente in forma scritta in apposito contratto.

I costi massimi che il Cliente può essere tenuto a sostenere sono indicati nella tabella che segue, sotto forma di percentuale sul finanziamento o in valore assoluto:

Tipologia del finanziamento	Provvigione massima sull'importo erogato
1. Mutuo ipotecario corporate	5%*
2. Altri finanziamenti garantiti corporate	5%
3. Altri finanziamenti corporate	5%
Spese Penali	20.000,00 (ventimila / 00)
Rimborso spese di istruttoria	5% **
	20.000,00 (ventimila / 00)

* Sull'importo del finanziamento deliberato

** Sull'importo del finanziamento erogato o richiesto

Gli importi sopra indicati vengono inclusi nel calcolo del TAEG/ISC (Indicatore Sintetico di Costo).

Le provvigioni sopra indicate saranno comunque dovute dal Cliente nell'ipotesi in cui dovesse rifiutare di concludere il finanziamento nonostante l'approvazione della richiesta da parte della banca o dell'intermediario finanziario.

I corrispettivi dovuti a PAFINBERG per lo svolgimento dell'incarico di mediazione creditizia dovranno rispettare, nel caso di operatività in convenzione con il finanziatore, la misura massima indicata nei fogli informativi delle singole banche o dei singoli intermediari finanziari eroganti il finanziamento richiesto.

Commissioni e altre somme a carico della banca o intermediario finanziario: l'importo delle commissioni e delle spese che la banca o l'intermediario finanziario è tenuto a corrispondere a PAFINBERG per l'attività svolta non è noto in sede di consegna del presente Foglio Informativo.

L'eventuale provvigione che PAFINBERG dovesse percepire dalla banca o dall'intermediario finanziario non sarà portata in detrazione della provvigione pagata dal Cliente per i servizi di mediazione creditizia prestata.

Il cliente ha diritto di chiedere informazioni comparabili sull'ammontare delle commissioni riconosciute da ciascuna banca o intermediario finanziario per i quali PAFINBERG svolge l'attività di mediazione creditizia. Tale diritto può essere esercitato inviando richiesta scritta a mezzo di raccomandata A/R o PEC al seguente indirizzo:

Raccomandata A/R: PAFINBERG Srl, Via Torquato Taramelli, 50 - 24121 Bergamo (BG)

PEC : pafinberg@pec.pafinberg.com

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Durata: il contratto è a tempo determinato e la durata è di 6 (sei) mesi decorrente dal momento della sua conclusione. Alla scadenza l'incarico cesserà e non sarà soggetto a rinnovo automatico anche se potrà essere prorogato in qualsiasi momento o rinnovato mediante accordo scritto tra le parti.

Recesso del Mediatore e risoluzione del contratto:

PAFINBERG potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta da inviarsi mediante raccomandata a/r, nelle seguenti ipotesi:

- a) mancata consegna da parte del Cliente dei documenti necessari per l'analisi e l'istruttoria;
- b) violazione da parte del Cliente dell'obbligo di fornire dati e informazioni corrispondenti al vero;
- c) dichiarazioni inesatte o non veritiere del Cliente.

DIRITTI DEL CLIENTE

- Il Cliente ha diritto di avere a disposizione e di poter asportare copia del presente "Foglio Informativo" di tempo in tempo vigente, contenente l'informativa sul Mediatore Creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali, presso i locali di CREDIPASS aperti al pubblico.
- PAFINBERG mette a disposizione del Cliente su supporto durevole anche sul suo sito web (www.pafinberg.com sulla home page - sezione Trasparenza) il presente "Foglio Informativo" nonché copia delle Guide di cui alla Sezione II, paragrafo n. 2 del Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e s.m.i.
- Nel caso di offerta fuori sede, il Cliente ha diritto di ricevere, prima della stipulazione del contratto di mediazione creditizia il presente "Foglio Informativo".
- Qualora PAFINBERG si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente ha diritto di avere a disposizione mediante tali tecniche (documento in pdf o similare scaricabile e stampabile) su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia del presente "Foglio Informativo", nonché della Guida relativa all'operazione o al servizio offerto dal Mediatore Creditizio.
- Il Cliente ha diritto di ottenere una copia del testo del Contratto di Mediazione Creditizia idonea per la stipula che includa anche un Documento di Sintesi riepilogativo delle principali condizioni, che costituisce il frontespizio del Contratto e di poterlo esaminare al fine di effettuare una ponderata valutazione del medesimo. La consegna della copia del testo del Contratto non impegna le parti alla conclusione del Contratto.
- Il Cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, su sua richiesta o di colui che gli succede a qualsiasi titolo o su richiesta di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, entro un congruo termine e, comunque, non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente i rapporti con il Mediatore Creditizio, per singole operazioni, poste in essere negli ultimi dieci anni.

Su richiesta del cliente a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, PAFINBERG fornisce le informazioni di cui al D.Lgs. n. 72 del 21 aprile 2016, art. 120 decies, comma 2.

GESTIONE RECLAMI

PAFINBERG ha istituito un apposito ufficio per la gestione dei reclami. Il reclamo dovrà necessariamente essere effettuato per iscritto a mezzo lettera raccomandata A/R a PAFINBERG Srl – Ufficio Reclami - Via Torquato Taramelli, 50 - 24121 Bergamo (BG), o via PEC al seguente indirizzo: pafinberg@pec.pafinberg.com e dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

1. nominativo/denominazione del Cliente
2. recapiti del Cliente
3. data del contratto o incarico di mediazione
4. riferimenti delle persone incaricate del Mediatore Creditizio con le quali si è entrati in contatto
5. motivazione del reclamo
6. richiesta nei confronti del Mediatore Creditizio

In ossequio alla Comunicazione 27/20 dell'OAM si informa che il cliente non potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) poiché in base alla normativa vigente, tra i soggetti che aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non rientrano i Mediatori creditizi.

GLOSSARIO

Mediatore Creditizio: colui che professionalmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Cliente: qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento tramite il Mediatore Creditizio.

Finanziamento: finanziamento che il Cliente intende richiedere ed ottenere avvalendosi dell'attività svolta dal Mediatore Creditizio.

Provvigione: compenso dovuto al Mediatore Creditizio commisurato all'importo del finanziamento accordato dalla banca o dall'intermediario finanziario.

ISC – Indicatore Sintetico di Costo: è l'indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso. Nel calcolo dell'ISC vengono ricompresi tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito, compreso il costo dell'eventuale attività di mediazione creditizia.

TAEF – Tasso Annuo Effettivo Globale: è l'indicatore di tasso di un'operazione di finanziamento espresso in percentuale annua del credito concesso. Il costo di un'eventuale mediazione creditizia deve essere inclusa nel calcolo del TAEF.

Offerta fuori sede: l'attività di mediazione creditizia svolta in luogo diverso dal domicilio, dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del Mediatore Creditizio.

Locale aperto al pubblico: il locale accessibile e adibito al ricevimento del pubblico per l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia.

Tecniche di comunicazione a distanza: tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del Mediatore Creditizio.

OAM: Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi.

Il Cliente dichiara di aver letto, compreso e ricevuto copia del presente FOGLIO INFORMATIVO.